

Legge regionale 05 dicembre 2003 , n. 18 - TESTO VIGENTE dal 08/12/2021

**Interventi urgenti nei settori dell'industria, dell'artigianato, della cooperazione, del commercio e del turismo, in materia di sicurezza sul lavoro, asili nido nei luoghi di lavoro, nonché a favore delle imprese danneggiate da eventi calamitosi.**

**Art. 71**

*(Inserimento dell'articolo 8 ter nella legge regionale 44/1985)*

1. Dopo l'articolo 8 bis della legge regionale 44/1985 è inserito il seguente:

**<<Art. 8 ter**

*(Capacità ricettiva)*

1. È fatta salva la capacità ricettiva autorizzata nei vani realizzati anteriormente all'entrata in vigore della presente legge e non oggetto di interventi di ristrutturazione.>>.